



ORDINANZA MUNICIPALE

Numerazione civica degli edifici

CON EFFETTO 1° gennaio 2025

Il Municipio di Val Mara, richiamati,

- la legge federale sulla geoinformazione;
- la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone e la relativa Ordinanza di applicazione;
- l'Ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni;
- il Regolamento della legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati movimento della popolazione;
- la Legge cantonale sulla misurazione ufficiale;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di Applicazione alla Legge Organica Comunale (RALOC) e ogni altra norma in concreto applicabile;
- la risoluzione municipale no. 649 del 28 ottobre 2024;

RISOLVE:

Scopo

Art. 1 La Presente Ordinanza regola la posa dei numeri civici nel territorio giurisdizionale del Comune di Val Mara. Eccezioni possono essere adottate in casi particolari per le zone discoste non accessibili con mezzi meccanici.

Campo di applicazione

Art. 2 ¹La posa del numero civico dell'edificio è obbligatoria per tutti gli stabili adibiti ad abitazione oppure dove si svolgono attività commerciali, artigianali, terziarie, esercizi pubblici e strutture adibite allo svago e al tempo libero.

²L'assegnazione dei numeri civici agli edifici esistenti e a quelli futuri, avverrà secondo i progetti allestiti nei tre Quartieri (Maroggia, Melano, Rovio).

³La posa del numero civico avviene da parte dell'ufficio tecnico comunale, per il tramite della squadra esterna. Quest'ultimi, a tale scopo avranno libero accesso alla proprietà privata interessata. Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico del Comune. Eventuali pretese vanno rivolte al Municipio.

Tassa

Art. 3 Il Municipio emette a carico di ogni proprietario dell'immobile una tassa di **CHF 70.00**, equivalente al costo della placchetta e al lavoro di posa. Tutti gli altri costi derivanti dalle procedure sono assunti dal Comune.

Criteri per la posa

Art. 4 ¹Criteri per la posa della placchetta con numero civico:

- a) in generale su una facciata di ogni edificio, in un punto facilmente visibile transitando lungo la strada o il sentiero di riferimento e a un'altezza dal terreno variabile da ml. 1.60 a ml. 2.00;
- b) per le proprietà delimitate verso la strada o il sentiero di riferimento da una recinzione in muratura e se in questo punto è ubicata l'entrata alla proprietà e la buca delle lettere, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a), la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà (ad esempio pilastro del cancello d'entrata);
- c) nel caso di più edifici che costituiscono un insieme residenziale e dispongono di un unico accesso (pedonale o veicolare), la placchetta è posata in ogni caso sulla parete di

ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra nella proprietà, come indicato alla precedente lett. a). In questo caso, all'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico, è posata una targa di richiamo con l'indicazione dei numeri delle abitazioni interessate.

²Eventuali controversie relative alla posa del numero civico saranno risolte dall'ufficio tecnico comunale, cercando un'intesa con il proprietario.

Procedura

Art. 5 ¹ I proprietari, prima dell'esecuzione del lavoro, saranno informati dal Municipio. Al ricevimento dell'avviso, i proprietari dovranno applicare il foglietto facsimile che riceveranno nel punto in cui desiderano sia posto il numero civico, tenendo tuttavia conto delle disposizioni indicate all'art. 4. In caso di omissione da parte del proprietario, l'addetto procederà alla posa della placca in un punto di sua scelta, sempre secondo le indicazioni stabilite all'art. 4 della presente Ordinanza.

² Qualora i proprietari dovessero opporsi alla posa del numero civico, il Municipio procederà d'ufficio, questo in applicazione della Legge di procedura per le cause amministrative. Eventuali spese supplementari saranno poste a carico del proprietario dell'edificio.

Entrata in vigore, disposizione abrogative, pubblicazione

Art. 6 ¹ La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 e a riguardo abroga le precedenti disposizioni dei Quartieri del Comune di Val Mara.

²Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 30.10.2024.

³Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice-Sindaco:
Marzio Proietti



La Vice-Segretaria:
Bianca Bottinelli